

La soglia di anomalia e ... il numero dei decimali da utilizzare nelle offerte di minor prezzo (percentuale di ribasso): minuzie apparenti ma conseguenze rilevanti ...

Mentre si sta fortunatamente depositando la polvere sulla diatriba concernete la diversa interpretazione dell'articolo 97, comma 2 - in realtà limitatamente alla lettera d) di tale comma – consolidandosi l'orientamento prevalente fatto proprio dal MIT con la circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 (da ultimo T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 8 novembre 2019, n. 968), emerge un altro aspetto apparentemente secondario ma che in molte gare assume una rilevanza non indifferente.

Si tratta del numero di decimali da utilizzare nella formulazione e presentazione delle offerte di ribasso percentuale nelle gare svolte con il criterio del minor prezzo.

E' utile ricordare che per principio è possibile richiedere negli atti di gara che le offerte siano formulate con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola (la prassi è di due, spesso fino a tre, più raramente quattro), mentre è altrettanto consolidato che i calcoli (delle medie, degli scarti, delle soglie, dei decrementi e di ogni altra operazione che si svolge a valle delle offerte ai fini di individuare l'aggiudicatario) non possono subire limitazioni di sorta ma sono da utilizzare fino a quando siano discriminanti tra le diverse offerte; in altri termini durante i calcoli devono essere utilizzati tutti i decimali utili (anche più di dieci) fino a quando si sia creata una differenza tra le soglie intermedie e tra la soglia di anomalia e il potenziale aggiudicatario.

Quindi abbiamo due ambiti distinti, con due distinti *modus operandi*:

- 1) la formulazione dell'offerta da parte dei concorrenti;
- 2) i calcoli successivi, da parte dei responsabili della gara, al fine di individuare la soglia di anomalia.

Il primo ambito.

Si è detto come sia pienamente legittimo che la documentazione di gara preveda che le offerte siano formulate con un numero limitato di decimali, a condizione che sia precisato la destinazione delle cifre decimali ulteriori, ovvero se l'offerta in gara sarà **troncata** o **arrotondata**. Nel primo caso un'offerta di ribasso del 25,4210% e un'offerta del 25,4290% saranno considerate in modo identico. [1] Nel secondo caso dovrà essere

¹ *Qui già si intravede la dinamica distorsiva in relazione alle offerte uguali che si incontrano nel calcolo delle offerte di maggiore e minor ribasso da accantonare nelle cosiddette «ali», di cui*

precisato se l'arrotondamento avviene per difetto o per eccesso, anche con riferimento alla circostanza nella quale l'ultima cifra utile sia pari a 5.

Le possibilità che vi siano due ribassi uguali nel calcolo delle «ali» non sono rare in presenza di offerte in numero superiore al centinaio e il troncamento in luogo dell'arrotondamento raddoppia tale possibilità.

Nel silenzio della documentazione di gara non sarà possibile porre limiti al numero delle cifre dopo la virgola nell'offerta. Questo si scontra spesso con il *software* di gestione delle piattaforme telematiche, connotate da rigidità eccessive.

Il secondo ambito.

Non è raro che per i calcoli, nel recente passato, fosse utilizzato lo stesso numero di cifre dopo la virgola previsto per le offerte. Tale prassi è stata più volte censurata in quanto configura una *«deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica»*. Nei sistemi previgenti la prassi (in qualche modo avvallata anche in giurisprudenza) era quella di utilizzare nei calcoli il numero massimo dei decimali indicati dai concorrenti più uno.

Questa regola informale era accettabile e, salvo casi eccezionali, funzionava egregiamente; peraltro la deviazione da questa regola in termini di centesimi di norma raramente modificava la soglia di anomalia e ancora più raramente modificava la graduatoria e il potenziale aggiudicatario (ovviamente le probabilità di incidere aumentavano sia all'aumento del numero delle offerte che alla diminuzione delle differenze tra un'offerta e l'altra).

Oggi, con la riforma dello sbocca-cantieri, questa regola informale non è idonea a soddisfare la regolarità della gara in seguito all'introduzione dell'elemento *«prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi»*.

Appare evidente che il mutamento (per arrotondamento o ancor più per troncamento) anche di una sola offerta per un solo centesimo, può modificare sensibilmente la graduatoria e cambiare il potenziale aggiudicatario.

Due casi limite chiariranno meglio la questione: poniamo che la somma dei ribassi (al netto delle «ali») sia 1.234,99; ebbene il prodotto delle prime due cifre decimali è pari a 81 e il decremento sarà pari all'81 per cento dello «scarto medio aritmetico»; in presenza di un'offerta di 25,425 forzata 25,43 porterà ad una somma di 1.235,00 con

all'articolo 97, comma 2, lettera a) e comma 2-bis), lettera a) del Codice dei contratti, secondo un modello che aveva trovato una soluzione solo tardivamente in relazione all'articolo 97, comma 2, lettere a), b) ed e), del Codice anteriore al decreto-legge n. 32 del 2019 ma risalente all'articolo 86, comma 1, del Codice abrogato.

un prodotto delle prime due cifre decimali paria zero e un decremento nullo dello «scarto medio aritmetico». Ipotizziamo ora che la somma dei ribassi (al netto delle «ali») sia 1.235,00; ebbene il prodotto delle prime due cifre decimali è pari a zero con decremento nullo; in presenza di un'offerta di 25,425 forzata 25,42 porterà ad una somma di 1.234,99 con un prodotto delle prime due cifre decimali paria 81 e un decremento del'81 per cento dello «scarto medio aritmetico».

Si deve notare che le combinazioni del *«prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi»* sono 101 e variano da un *range* da zero (quando almeno una delle cifre dopo la virgola è pari a zero) a 81 (quando ambedue le cifre sono pari a 9), per cui oltre ai casi limite accennati vi sono altri numerosi casi dove si possono verificare inconvenienti simili. In altri termini la graduatoria, la soglia di anomalia e l'individuazione del potenziale aggiudicatario sono estremamente sensibili non solo ai centesimi ma anche ai millesimi che possono far scattare il centesimo in più o in meno. Se le operazioni di arrotondamento o troncatura sono operate su più di un'offerta, la sensibilità della soglia aumenta a dismisura (salvo un colpo di fortuna degno di una lotteria dove arrotondamenti o troncamenti si compensassero lasciando casualmente immutata la soglia di anomalia).

Senza contare la possibilità che forzando i decimali delle offerte è più facile che possa verificarsi l'effetto già accennato di avere offerte uguali nel calcolo delle «ali» e quindi una diminuzione del numero delle offerte da sommare e da mediare, con ulteriore deviazione arbitraria dai risultati corretti. Questo secondo inconveniente, che nel caso del comma 2 (offerte ammesse in numero pari o superiori a 15) moltiplica gli effetti nefasti del calcolo, può incidere anche nel caso del comma 2-bis (offerte ammesse in numero inferiore a 15) dove, seppure in assenza del «decremento» di cui alla lettera d) del comma 2, può influenzare il numero delle offerte da sommare (al netto delle «ali»), la relativa media aritmetica e lo scarto medio aritmetico.

In tutti i casi inoltre, la presenza di offerte che diventano forzatamente uguali in seguito ad arrotondamenti o troncamenti, anche se situate nel «corpo» delle offerte ammesse (cosiddette «offerte centrali» in quanto al netto delle «ali» e quindi da considerare distintamente) ma che risultino potenzialmente aggiudicatarie, comporterebbe l'obbligo di procedere al sorteggio pubblico quale unico rimedio possibile anche se non auspicabile. Ebbene un potenziale aggiudicatario che abbia offerto un ribasso del 25,421 retrocesso mediante sorteggio a favore di un aggiudicatario che abbia offerto un ribasso del 25,429 solo perché vi è stato un troncamento (magari non previsto nella documentazione di gara) potrebbe non essere sufficiente per incardinare un ricorso ma certamente lascerebbe l'amaro in bocca.

Conclusioni.

Le conclusioni vengono da sé: ammettere offerte fino ad almeno quattro cifre dopo la virgola, specificando se sarà operato il troncamento o l'arrotondamento al quarto decimale (e con quattro cifre dopo la virgola nessun concorrente avrà l'interesse o la necessità di andare oltre).

Utilizzare tutte le cifre dopo la virgola nei calcoli delle medie, degli scarti e della soglia, fino a quando la graduatoria risulti «spalmata» in modo che la soglia di anomalia sia incontestabile. Adeguare o far adeguare le piattaforme telematiche in tal senso e, quanto le piattaforme non soddisfano le condizioni sopra illustrate, considerato che alcune piattaforme telematiche hanno la precisione di un cercatore di funghi, introdurre nella documentazione di gara una clausola del seguente tenore: *«ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, scarti, scarto medio, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma».*